

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Vittoria,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2020 promossa da:

X

rappresentato e difeso dall'Avv....,

con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PARMA, ...

giusta procura in atti,

ATTORE/OPPONENTE;

**contro**

Y

rappresentato e difeso dall'Avv. ...

con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA...

giusta procura in atti

CONVENUTO/OPPOSTO.

**CONCLUSIONI**

All'udienza con trattazione scritta del 09.02.2022, le parti hanno concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

X ha frapposto opposizione avverso il precetto notificatogli il 09.10.2020, con il quale la ex moglie, Y, aveva preavvisato l'esercizio dell'azione esecutiva per il recupero del credito di € 23.600,00, come rata di un pagamento dovuto in base alle clausole raccolte nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Reggio Emilia il 25.05.2012.

A fondamento dell'opposizione, la difesa di X deduce che nulla sarebbe più dovuto, in quanto le parti, addivenendo ad un nuovo accordo, infine suggellato nelle conclusioni (congiunte) rassegnate in sede di procedimento di divorzio, non avrebbero riproposto l'obbligo, precedentemente assunto.

Costituitasi in giudizio, Y ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata.

La domanda va rigettata.

Come si evince dalla documentazione in atti, in sede di separazione (v. doc. n. 1 fasc. parte convenuta), X si è impegnato a restituire (ratealmente) la somma di € 98.600,00, quale quota parte della cifra occorrente per l'estinzione del mutuo per la sua casa di proprietà (in Parma, via \*\*\*).

Trattasi di obbligo a contenuto patrimoniale che trova nel provvedimento di omologazione la sua semplice 'collocazione formale'.

Successivamente, all'esito del giudizio di divorzio, il Tribunale di Reggio Emilia ha raccolto le conclusioni che le parti hanno concordemente rassegnato (v. doc. n. 1 fasc. parte attrice): in quella sede, tuttavia, nulla le parti hanno precisato in ordine agli obblighi precedentemente assunti.

Di qui, l'odierna diatriba, giacché parte opponente sostiene che il silenzio comunichi una volontà remittente; parte opposta sostiene che il silenzio non giovi al debitore.

Ora, è pur vero che la giurisprudenza ha ammesso la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivocate, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (v. C. n. 16125/06).

Nel caso di specie, tale volontà non può desumersi dalle (dal silenzio serbato nelle) conclusioni rassegnate in sede di divorzio, ove la difesa di Y si era limitata a 'dichiarare che tutte le questioni di altra natura patrimoniale pendenti fra i ricorrenti saranno definite in separata sede': tale affermazione in tanto ha un senso, in quanto raccoglie la convinzione della esistenza (e dunque della non intercorsa estinzione) del rapporto di debito precedentemente assunto.

Pertanto, riconosciuta la veste negoziale all'accordo raggiunto in sede di separazione, si dirà che la (prova della) successiva rimediazione dell'accordo incontra i limiti di cui agli artt. 2723 c.c.: di qui, va confermata la inutilità delle prove dedotte dall'opponente.

Ammesso che l'accordo non è stato consensualmente risolto, la remissione (successiva) del debito avrebbe preteso la volontà espressa del creditore.

In alternativa, si rendeva necessario ricostruire per fatti concludenti la volontà inequivoca di non voler più pretendere l'adempimento del debito: tale volontà non può essere desunta da una dichiarazione che fa salva l'esistenza del debito pregresso, né dall'attesa nell'azionare il credito, quando ancora non erano spirati i termini di prescrizione.

Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Parma,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. .../20 RG,

così decide:

rigetta la domanda,

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta,

che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.

Parma, 16/05/2022

Il Giudice

Dott. Vittoria